

REGOLAMENTO (CEE) N. 3772/89 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 1989****che modifica il regolamento (CEE) n. 3295/89 che fissa, per la campagna 1989/1990, il prelievo supplementare e l'importo del rimborso nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89⁽²⁾ della Commissione, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 4 ter, paragrafi 2 e 5,

visto il regolamento (CEE) n. 729/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che stabilisce le norme generali del regime particolare applicabile ai piccoli produttori nell'ambito del regime di corresponsabilità nel settore dei cereali⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che, per la campagna 1989/1990, in caso di superamento del quantitativo massimo garantito si può decidere di non procedere alla riscossione del prelievo di corresponsabilità supplementare e di rimborsare l'intero importo del prelievo riscosso in via provvisoria;

considerando che la produzione stabilita per la campagna considerata comporta la fissazione di un prelievo di corresponsabilità supplementare pari a 0,54 ECU/t; che questo importo può essere considerato come minimo; che, è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 3295/89 della Commissione, del 31 ottobre 1989, che fissa, per la campagna 1989/1990, il prelievo supplementare e l'importo del rimborso nel settore dei cereali⁽⁴⁾, al fine di disporre la non riscossione del prelievo e il rimborso dell'intero importo del prelievo di corresponsabilità supplementare già riscosso per la campagna considerata;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 729/89, l'importo complessivo dell'aiuto a favore dei

piccoli produttori è ridotto in funzione della parte di prelievo di corresponsabilità rimborsata; che a tal fine è opportuno modificare il coefficiente previsto all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3295/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3295/89 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

Per la campagna 1989/1990:

- il prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato a 0,54 ECU/t. Tale prelievo tuttavia non viene riscosso;
- il prelievo di corresponsabilità supplementare già riscosso è interamente rimborsato ai produttori ».

2) All'articolo 2, il coefficiente « 0,551724 » è sostituito dal coefficiente « 0,50 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 329 dell'11. 11. 1989, pag. 43.